

**SCHEMA DI CONTRATTO CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOGNIZIONE, ANALISI E PROGETTAZIONE DI MODULI FORMATIVI DEL
SISTEMA MODA REGIONALE**

TRA

l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, con sede in Bari, alla Via Giulio Petroni n. 15/F.1, C.F. 06365770723, in persona del Direttore Amministrativo dott. Francesco Addante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “ARTI”,

E

_____ con sede legale in _____ Via _____, n. _____ C.F. _____ e P.IVA _____ in persona del legale rappresentante dott. _____, di seguito per brevità anche “Contraente”

OVVERO

Il R.T.I. rappresentato/a da _____ in qualità di _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, vece e conto del R.T.I. e domiciliato presso la sede legale di _____ in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale _____ e P.IVA. _____, in virtù dell’atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e mandato collettivo speciale con rappresentanza, del Notaio in _____, rep., racc. _____, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di _____, in data _____, al numero _____, che si allega al presente

atto in copia conforme all'originale (Allegato "____") e in virtù di procura speciale per atto pubblico del_____ Notaio di _____, _____, allegata in originale (Allegato "___")

PREMESSO CHE

- l'ARTI è stata istituita con L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004 quale ente strumentale della Regione Puglia;
- l'attività dell'ARTI si inserisce nella strategia di sviluppo economico della Regione Puglia, basata sul ruolo della Ricerca e dell'Innovazione per la crescita economica e la coesione sociale, ed è orientata a promuovere, stimolare e soddisfare la domanda di innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali e la riqualificazione del capitale umano;
- Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la realizzazione di iniziative nell'ambito dell'istruzione, formazione e lavoro, tra cui l'Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione - ORSIF - istituito con DGR n. 1364 del 15.06.2011;
- L'ORSIF è una struttura dedicata al monitoraggio, analisi e ricerca delle politiche e degli interventi attuati nell'ambito dell'istruzione, formazione e lavoro, nonché fornisce supporto per la programmazione regionale orientata al miglioramento continuo dell'offerta formativa;
- Con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 è stato approvato il Programma Operativo POR Puglia 2014/2020 con i relativi capitoli di spesa;
- con DGR n. 1168 del 25 luglio 2016 sono state affidate ad ARTI le attività previste dalla proposta progettuale denominata "Osservatorio Regionale dei

Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia” per il periodo 2016-2018;

- con DGR n. 1168 del 21 novembre 2018 sono state prorogate le attività dell’osservatorio per il periodo 2018 – 2020;
- nell’ambito delle attività progettuali, l’ARTI intende affidare, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale;
- in data _____ – giusta Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ la procedura di che trattasi è stata espletata e il Contraente è risultato aggiudicatario.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati in quanto agli atti dell’ARTI, tutti i documenti di gara ed inoltre l’offerta economica e l’offerta tecnica presentate dal Contraente.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che

verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- c) dalle disposizioni di cui al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Articolo 2

Oggetto

1. ARTI affida al Contraente, che accetta, la realizzazione del servizio di ricognizione, analisi e progettazione di moduli formativi del sistema moda regionale, da eseguirsi conformemente a quanto previsto e descritto dal:
 - a) Disciplinare di gara;
 - b) Capitolato Tecnico di gara;
 - c) Offerta Tecnica del Contraente aggiudicatario utilizzata nella procedura di gara di cui in premessa nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

Articolo 3

Cauzione Definitiva

1. Il Contraente, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di € _____ (euro _____/____), pari al _____% dell'importo contrattuale netto, oneri di sicurezza inclusi, mediante polizza n. _____ emessa il _____ da _____ . Tale cauzione è

integralmente disciplinata dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed è conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

2. La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata da ARTI.
3. Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 4

Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nonché nel presente contratto e a fornire le relative autorizzazioni di legge.
3. Il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARTI.
4. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARTI da

tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, laddove previste.

5. Il Contraente si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, così come indicato nella propria offerta tecnica, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
6. Il Contraente si obbliga a consentire ad ARTI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Contraente si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a ARTI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Clausola sociale

1. In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento n. 31 del 27/11/2009 attuativo della L.R. n. 28/2006, con la sottoscrizione del contratto di appalto, il Contraente si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il Contraente è altresì obbligato, per il caso di affidamento dei servizi in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente

responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

3. Nel caso in cui il Contraente sia consorzio stabile di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento della presente clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

4. L'inadempimento del Contraente o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente da ARTI o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti del Contraente o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

a) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

b) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

c) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad

un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

d) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

e) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore del Contraente e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora il Contraente non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
6. L'inadempimento alla clausola sociale del Contraente o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. ARTI comunica tempestivamente al Contraente l'adozione della sanzione;

dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, ARTI può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni ARTI può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Articolo 6

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti.

Articolo 7

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARTI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Contraente manleverà e terrà indenne ARTI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARTI.
3. ARTI si obbliga ad informare prontamente per scritto il Contraente delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Contraente riconosce a ARTI la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia

da affiancare al difensore scelto dal Contraente.

Articolo 8

Responsabilità

1. Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni di qualsiasi natura che dovessero essere eventualmente subiti da parte di beni, mobili e immobili, anche condotti in locazione, o di persone tanto dello stesso Contraente quanto dell'ARTI o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 9

Termine perentorio di esecuzione del servizio

1. Il servizio di cui al presente contratto dovranno essere eseguiti e realizzati dal Contraente nei tempi e con le modalità previsti dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.

Articolo 10

Varianti

1. Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento e preventivamente approvate da ARTI, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, se richiesto da ARTI, l'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste da ARTI, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste

da quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11

Garanzie

1. Il Contraente garantisce che tutti i materiali utilizzati sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e che grava a suo esclusivo carico l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento di quanto previsto per il presente appalto.

Articolo 12

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, onnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari ad euro _____ (_____/__) IVA esclusa. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti – ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti, utenti e terzi - nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Contraente in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 13

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali nonché tutte le spese necessarie per eventuali altre autorizzazioni in relazione all'attività oggetto del presente contratto, autorizzazioni la cui richiesta e ottenimento è a carico del Contraente stesso.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto, previa approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, avverrà in quattro tranches come di seguito specificato:
 - a) 20% a titolo di anticipazione entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016;
 - b) 30% a mesi tre dalla sottoscrizione del contratto;
 - c) 30% a mesi sei dalla sottoscrizione del contratto;
 - d) saldo pari al 20% a conclusione delle attività.

Per tutti i pagamenti sarà necessario inviare preliminarmente una relazione con il dettaglio delle attività realizzate.

2. Il pagamento di cui al precedente punto avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente contratto (CIG e CUP) ed essere intestate a: ARTI, Via Giulio Petroni n. 15/F.1 Bari - CF 06365770723, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della fattura e previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva

(D.U.R.C.). L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti.

- 2 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco di ARTI è UFWF2C.
- 3 ARTI, in forza di quanto disposto dal D.L. n. 50 del 24/04/2017, rientra nell'ambito applicativo dello split payment.
- 4 Il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicataria.
- 5 ARTI corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016;
- 6 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in forza del Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, i pagamenti saranno effettuati alle singole imprese associate relativamente ai servizi di competenza da ciascuna eseguiti.

Articolo 15

Trasparenza dei prezzi

1. Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma, ARTI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 17

Recesso

1. ARTI ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito,

secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo calcolato sulla base dell'articolo 109, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016.

2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.
3. ARTI ha inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità ivi previste. L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

Articolo 18

Condizioni particolari di risoluzione

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000 in relazione alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto e ARTI avrà la facoltà di applicare una penale pari al 10% dell'importo contrattuale; resta salvo il diritto di ARTI al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. ARTI inoltre si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro 15 giorni dalla richiesta da parte di ARTI qualora questa venga

escussa.

3. ARTI può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
4. ARTI si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso ARTI ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 19

Penali

Nel caso di esito negativo del servizio, anche parziale, ARTI si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

Articolo 20

Obbligo di tracciabilità – Clausola risolutiva espressa

1. In esecuzione di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità imposti da detto provvedimento legislativo. A tale scopo il Contraente prende atto dei seguenti dati: CIG 7971245F74 e CUP I32C16000110006.
2. Pertanto, ove il Contraente esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa relativamente ad attività di cui al presente contratto,

questo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 21

Foro competente

3. Per tutte le questioni relative al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 22

Consenso al trattamento dei dati

4. Il Contraente dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di ARTI, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 23

Direttore Esecuzione del Contratto

5. Per la presente contratti il Direttore dell'Esecuzione del contratto è nominato nella persona del dott. _____.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente _____

ARTI

L'impresa

Il Direttore Amministrativo

Il Legale rappresentante

Dott. Francesco Addante
